Civile Ord. Sez. 6 Num. 3785 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE
Data pubblicazione: 15/02/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

F.N.

ORDINANZA

sul ricorso 2478-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI GIAN PAOLO & C. S.A.S.(già Immobiliare Orsa Maggiore di Armani Emanuela & C. s.a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ARMANI EMANUELA, in proprio, DE PIETRI GIAN PAOLO, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della IMMOBILIARE ORSA MAGGIORE di DE PIETRI GIAN PAOLO & C. S.A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BORGO-

785/18

GNONA n.47, presso lo studio dell'avvocato G. BRANCADORO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO VINCENZI;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1694/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna n. 1694/2016 nei confronti della Sas Immobiliare Orsa Maggiore di De Pietri Gian Paolo & C., già Sas Immobiliare Orsa Maggiore di Armani Emanuela & C; la società resiste con controricorso e memoria, unitamente ai soci Gian Paolo De Pietri ed Emanuela Armani.

1.1 Il giudice d'appello - riguardo all'impugnazione di un avviso di accertamento emesso (IRES; IRAP; IVA) dalla società, a seguito di recupero a tassazione di ricavi non dichiarati per l'anno d'imposta 2005, in esito al rinvenimento di copiosa documentazione ed all'esame dei movimenti bancari della stessa e dei soci – ha confermato la decisione della CTP, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente. La CTR ha affermato che le rilevate movimentazioni sui conti bancari, attribuite dall'Ufficio alla società, non si riferivano ad attività sociale,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ma all'attività personale svolta dai due soci, marito e moglie (l'una psicologa e l'altro consulente aziendale).

2. La Corte, con ripetute decisioni inter partes (Cass. 24698-24699-24700/2016) assunte sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 8081/2010, 25502/2011, 6595/2013, 20668-26829/2014, 2781/2015, 16697/2016), ha chiarito che, «in tema di accertamento IVA, relativo a società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitili dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (...), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci».

2.1 Inoltre ha precisato che «i movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti (anche terzi), legati al contribuente da stretto rapporto familiare o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente, salva la prova contraria a suo carico, al fine di determinarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale» (conf. ult. cit.).

2.2 Infine ha stabilito che, «al fine di vincere la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la prova contraria a carico del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contribuente può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, "da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (conf. ult. cit.).

3. Nella specie, il giudice d'appello, con ragionamento giuridicamente scorretto e logicamente anapodittico, si è limitato ad affermare genericamente, che «l'Ufficio non è stato in grado di compiutamente provare, se non adducendo indizi non esaustivi, la riferibilità al soggetto societario destinatario della verifica e della conseguente rettifica delle operazioni risultanti dai conti intestati» e a concludere che «l'attribuzione alla Sas verificata delle movimentazioni bancarie sui conti dai soci, entrambi liberi professionisti (l'una psicologa e l'altro consulente) non risulta suffraga da alcun supporto logico giuridico che possa dare accesso alla possibilità di un utilizzo preventivo dei dati bancari delle società verificata»

3.1 Però, così facendo, il giudice di merito è incorso in quella valutazione sommaria e cumulativa, del tutto inidonea, per la giurisprudenza di legittimità, a far ritenere superata la prova presuntiva derivante dalle movimentazioni bancarie riscontrate dall'amministrazione finanziaria, attesa la quasi inesistenza di redditi dichiarati dai soci e le documentate relazioni bancarie con persone fisiche e società terze, di cui v'è traccia autosufficiente in ricorso. La sentenza d'appello va dunque, cassata con rinvio, discostandosi palesemente dai principi giuridici e regolativi sopra richiamati. Al giudice di rinvio è demandata pure la regolamentazione delle spese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale